

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988 adottato ai sensi dell'articolo 77 comma secondo della Costituzione recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco « G » annesso al trattato istitutivo della predetta comunità

Seduta del 27 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito alla graduale instaurazione di una tariffa doganale comune, il Consiglio della Comunità Economica Europea con decisioni dell'8 maggio 1964, ha stabilito i dazi da iscrivere nella predetta tariffa comune per i prodotti petroliferi che figurano nell'elenco G annesso al Trattato stesso.

Trattasi dei prodotti compresi nelle voci di tariffa 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B e, precisamente: oli di petrolio o di scisti; gas di petrolio ed altri idrocarburi; vaselina; paraffina e cere di petrolio o di scisti.

L'articolo 20 del Trattato di Roma stabilisce, come è noto, che i dazi da iscrivere nella tariffa doganale comune per i prodotti compresi nel suddetto elenco G, formino

oggetto di appositi negoziati fra gli Stati membri della Comunità.

In applicazione di detto articolo, con l'Accordo firmato a Roma il 2 marzo 1960, vennero stabiliti i dazi per tutti i prodotti dell'elenco medesimo, eccetto quelli compresi nelle surriferite voci di tariffa, per i quali i negoziati sono stati conclusi con le due decisioni adottate l'8 maggio 1964 dal Consiglio della C.E.E., pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 77 del 21 maggio 1964.

Con la prima di dette decisioni, adottate a termini dell'articolo 20 del Trattato, è stata quindi completata, in tutte le sue voci, la tariffa doganale comune, che al termine del periodo transitorio dovrà essere integralmente adottata dagli Stati membri nei loro rapporti con i Paesi terzi (articolo 23 paragrafo 3 del Trattato).

Con la seconda decisione, adottata a termini dell'articolo 28 del Trattato, sono state stabilite alcune sospensioni o riduzioni daziarie a tempo indeterminato per i prodotti petroliferi in argomento, specie in relazione a loro particolari destinazioni (industria della raffinazione, della petrolchimica, ecc.).

Ciò nell'intento di assicurare, in relazione all'attuale situazione del mercato petrolifero internazionale, adeguate condizioni di competitività per le industrie comunitarie del settore.

Al fine poi di uniformare nei sei Paesi membri l'applicazione della nuova nomenclatura tariffaria stabilita con le predette decisioni, il Consiglio della C.E.E. ha approvato una serie di note complementari che vanno aggiunte a quelle già premesse al capitolo 27 della tariffa.

Tali note complementari dettano i criteri informativi per la classificazione dei prodotti petroliferi di cui trattasi, nelle varie

sottoposizioni inquadrate nelle predette voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B della tariffa doganale comune.

A norma della lettera *d*) del paragrafo 1 dell'articolo 23 del Trattato, nonché di quanto convenuto dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri nella 132ª sessione del Consiglio della C.E.E., le tariffe nazionali dei sei Paesi dovevano essere allineate alla tariffa doganale comune, modificata in conformità delle predette decisioni, a far tempo dal 1º novembre 1964.

Per recepire nella legislazione nazionale — in conformità agli obblighi derivanti dal Trattato di Roma — le surriferite decisioni comunitarie, è stato emanato il decreto-legge.

Con l'articolo 1 di tale decreto sono state apportate le necessarie modificazioni alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, inserendo al capitolo 27 della tariffa medesima le suddette note complementari, riprodotte nella tabella *A*, e sostituendo l'attuale nomenclatura delle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B con quella riprodotta nella tabella *B*, con l'indicazione dei dazi fissati per ciascuna sottoposizione tariffaria.

Con l'articolo 2 sono state apportate analoghe modificazioni alla tariffa nazionale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, inserendo al capitolo 27 le stesse note complementari di cui alla citata tabella *A*, previ opportuni adattamenti di quelle già esistenti, e modificando la nomenclatura delle surriferite voci di tariffa, nonché la numerazione statistica, i dazi e le note a piè pagina, come indicato nella tabella *C*.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco *G* annesso al trattato istitutivo della predetta comunità.

Decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1964, n. 988 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 27 ottobre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 20, 23, 24, 28 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea dell'8 maggio 1964 relative alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi di cui all'elenco « G » annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità, nonché alla sospensione o riduzione a tempo indeterminato di tali dazi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) al capitolo 27, dopo la nota 4, sono aggiunte le note complementari di cui all'unità tabella A;

b) la denominazione delle merci delle voci di tariffa nn. 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B è sostituita da quella indicata nella unità tabella B e per ciascuna sottovoce sono fissati i dazi rispettivamente indicati nella tabella stessa e nelle relative note.

ARTICOLO 2.

Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) al capitolo 27, dopo la nota 4 e prima della nota A) sono inserite le note complementari di cui all'unità tabella A;

b) è soppressa la nota B); le successive note C), D), E) ed F) sono indicate con lettere B), C), D) ed E);

c) la denominazione delle merci, la numerazione statistica, i dazi e le note a piè pagina delle voci di tariffa 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B sono sostituite da quelle indicate nell'unità tabella C.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DEL SENATO
MERZAGORA

MORO — FERRARI AGGRADI — TRE-
MELLONI — MEDICI — SARAGAT
— MATTARELLA — COLOMBO —
SPAGNOLLI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli* REALE ORONZO.

TABELLA A

NOTE COMPLEMENTARI (a):

1. — Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:

A. Oli leggeri (sottovoce n. 27.10-A), gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86.

B. Benzine speciali (sottovoce n. 27.10-A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60° C.

C. Acqua ragia minerale (sottovoce n. 27.10-A-III-a)1.), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'inflammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (b).

D. Oli medi (sottovoce n. 27.10-B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 % e a 250° C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86.

E. Petrolio lampante (sottovoce n. 27.10-B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'inflammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (b).

F. Oli pesanti (sottovoce n. 27.10-C), gli oli e le preparazioni che a 250° C distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo.

G. Oli da gas (sottovoce n. 27.10-C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C distillano, comprese le perdite, l'85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86.

H. Oli combustibili (sottovoce n. 27.10-C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito *C*, una viscosità *V*:

— inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore all'1 % e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

— oppure superiore o eguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10° C;

— oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C distillano, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C.

(a) Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nel dicembre 1962 della 39ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards), per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(b) Per Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche) Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C-VISCOSITÀ V

Colore C	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più	
Viscosità V {	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presente il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il tenore del residuo solfato è misurato con il metodo ASTM D 874.

L'indice di saponificazione è determinato secondo il metodo ASTM D 939.

La distillazione è effettuata secondo il metodo ASTM D 86.

Il punto di scorrimento è misurato con il metodo ASTM D 97.

Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.

Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

— o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;

— o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 445;

— o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nella sottovoce n. 27.10-C-III.

2. — Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propano e butano commerciali (sottovoce n. 27.11-A) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 25 kg per cm² — o 24,5 Bar — secondo il metodo ASTM D 1267.

3. — Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (sottovoce n. 27.12-A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ASTM D 1500.

4. — Per l'applicazione della voce n. 27.13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5, secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è eguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

5. — Per « trattamento definito », ai sensi delle voci numeri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti:

— la distillazione sotto vuoto;

— la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

— il cracking;

— il reforming;

— l'estrazione mediante solventi selettivi;

— il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

— la polimerizzazione;

— l'alchilazione;

— l'isomerizzazione;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

— la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C;

— il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce n. 27.10-C-III, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio «hydrofinishing» o decolorazione);

— la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C-II, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300° C secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci numeri 27.10-A, 27.10-B, 27.10-C-I sono da assoggettare al dazio previsto per la sottovoce n. 27.10-C-II-e) secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

— la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C-III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. — I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci numeri 27.07-B-I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B, 27.14-C, 29.01-A-I, 29.01-B-II-a), 29.01-D-I-a) sono da assoggettare ai dazi previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci numeri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

7. — Sono ammessi nella sottovoce n. 27.10-C-III-c) soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti note numeri 5 e 6 relative alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente:

- almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
- almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
- apparecchi di condizionamento.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B

Numero delle tariffe	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
27.10	<p>Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>A. oli leggeri:</p> <p>I. destinati a subire un trattamento definito (1)</p> <p>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-A-I (1)</p> <p>III. destinati ad altri usi:</p> <p>a) benzine speciali:</p> <p>1. acqua ragia minerale</p> <p>2. altre</p> <p>b) non nominati</p> <p>B. oli medi:</p> <p>I. destinati a subire un trattamento definito (1)</p> <p>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-B-I (1)</p> <p>III. destinati ad altri usi:</p> <p>a) petrolio lampante</p> <p>b) non nominati</p> <p>C. oli pesanti:</p> <p>I. oli da gas:</p> <p>a) destinati a subire un trattamento definito (1)</p> <p>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-I-a) (1)</p> <p>c) destinati ad altri usi</p> <p>II. oli combustibili:</p> <p>a) destinati a subire un trattamento definito (1)</p> <p>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-II-a) (1)</p> <p>c) destinati ad altri usi</p> <p>III. oli lubrificanti ed altri:</p> <p>a) destinati a subire un trattamento definito (1)</p> <p>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-III-a) (1)</p> <p>c) destinati a subire un trattamento diverso da quelli previsti per le sottovoci nn. 27.10-C-III-a) e b) (1) (3)</p> <p>d) destinati ad altri usi</p>	<p>14 % (4)</p> <p>14 % (2) (4)</p> <p>14 % (5)</p> <p>14 % (5)</p> <p>14 % (5)</p> <p>14 % (4)</p> <p>14 % (2) (4)</p> <p>14 % (5)</p> <p>14 % (5)</p> <p>10 % (4)</p> <p>10 % (2) (4)</p> <p>10 % (6)</p> <p>10 % (4)</p> <p>10 % (2) (4)</p> <p>10 % (6)</p> <p>12 % (4)</p> <p>12 % (2) (4)</p> <p>12 % (7)</p> <p>12 % (8)</p>

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.
 (2) Cfr. nota complementare n. 6 di questo Capitolo.
 (3) Cfr. nota complementare n. 7 di questo Capitolo.
 (4) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
 (5) Si applica temporaneamente il dazio del 6 % sul valore.
 (6) Si applica temporaneamente il dazio del 3,50 % sul valore.
 (7) Si applica temporaneamente il dazio del 4 % sul valore.
 (8) Si applica temporaneamente il dazio del 7 % sul valore.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero delle tariffe	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: A. propano e butano commerciali: I. destinati a subire un trattamento definito (1) II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.11-A-I (1) III. destinati ad altri usi B. altri: I. presentati allo stato gassoso II. non nominati	3,50 % (3) 3,50 % (2) (3) 3,50 % 3,50 % (3) 3,50 % (3)
27.12	Vaselina: A. greggia: I. destinata a subire un trattamento definito (1) II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.12-A-I (1) III. destinata ad altri usi B. altra	2,50 % (3) 2,50 % (2) (3) 2,50 % 10 %
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: a) destinati a subire un trattamento definito (1) b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.13-B-I-a) (1) c) destinati ad altri usi II. altri	2,50 % (3) 2,50 % (2) (3) 2,50 % 10 %

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Cfr. nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C. E. E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C. E. E. non scortate dai certificati prescritti per altre provenienze
27.10		Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base (1) (2) (3):			
	* T	A. oli leggeri:			
	T	I. destinati a subire un trattamento definito (4)	18	esenzione	14 (6)
	**	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-A-I (4)	18	esenzione	14 (6) (8)
		III. destinati ad altri usi:			
	***	a) benzine speciali:			
	****	1. acqua ragia minerale	18	esenzione	14 (7)
	*****	2. altre	18	esenzione	14 (7)
		b) non nominati	18	esenzione	14 (7)
		B. oli medi:			
	T	I. destinati a subire un trattamento definito (4)	18	esenzione	14 (6)
	*****	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-B-I (4)	18	esenzione	14 (6) (8)
	**	III. destinati ad altri usi:			
		a) petrolio lampante:			
	07 T	1. destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce (5)	18	esenzione	esenzione
	T	2. altro	18	esenzione	14 (7)
	*****	b) non nominati	18	esenzione	14 (7)

(1) Sugli oli di petrolio o di scisti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.
 (2) Sulle preparazioni si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.
 (3) Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.
 (4) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
 (5) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
 (6) E sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
 (7) Si applica temporaneamente il dazio del 6 % sul valore.
 (8) Vedi Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

STATISTICA

* { 64 - acqua ragia minerale	** { 69 - acqua ragia minerale	*** { 03 - in preparazioni
67 - altre benzine speciali	72 - altre benzine speciali	06 - altre
68 - oli leggeri, non nominati	73 - oli leggeri, non nominati	
**** { 04 - in preparazioni	**** { 09 - benzina comune e non nominata, in preparazioni	***** { 29 - petrolio lampante
08 - altre	05 - altre	30 - non nominato
***** { 33 - petrolio lampante	***** { 13 - in preparazione	preparazioni
34 - non nominato	14 - altro	re

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Stati- stica		Generale	Per prove- nienze C. E. E. scortate dai certificati prescritti	Per prove- nienze C. E. E. non scortate dai certificati prescritti per altre provenienze
27.10 (segue)		Oli di petrolio o di scisti ecc. (1):			
		C. oli pesanti:			
		I. oli da gas:			
	25 T	a) destinati a subire un trattamento definito (2)	18	esenzione	10 (5)
	41 T	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-1-a (2)	18	esenzione	10 (5) (6)
		c) destinati ad altri usi:			
		1. da usare direttamente come combustibili:			
	11 T	aa. destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica (3)	10	esenzione	esenzione
	15 T	bb. altri	10	esenzione	10 (7)
	21	2. non nominati	18	esenzione	10 (7)
		II. oli combustibili:			
	52	a) destinati a subire un trattamento definito (2) .	18	esenzione	10 (5)
	55	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-II-a (2)	18	esenzione	10 (5) (6)
		c) destinati ad altri usi:			
		1. da usare direttamente come combustibile:			
	32 T	aa. destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica (3)	10	esenzione	esenzione
	* T	bb. altri	10	esenzione	10 (7)
	**	2. non nominati	18	esenzione	10 (7)
		III. oli lubrificanti ed altri:			
	56	a) destinati a subire un trattamento definito (2) .	18	esenzione	12 (5)
	58	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-III-a (2)	18	esenzione	12 (5) (6)
	59	c) destinati a subire un trattamento diverso da quelli previsti per le sottovoci nn. 27.10-C-III-a e 27.10-C-III-b (2) (4)	18	esenzione	12 (8)
	***	d) destinati ad altri usi	18	esenzione	12 (9)

- (1) Vedi le note (1) (2) e (3) a pagina precedente.
 (2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
 (3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
 (4) Vedi Nota complementare n. 7 di questo Capitolo.
 (5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
 (6) Vedi Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.
 (7) Si applica temporaneamente il dazio del 3,50 % sul valore.
 (8) Si applica temporaneamente il dazio del 4 % sul valore.
 (9) Si applica temporaneamente il dazio del 7 % sul valore

STATISTICA

* {	35 - nelle caldaie e nei forni: densi	** {	43 - in preparazioni	*** {	61 - oli bianchi in preparazioni
	39 - nelle caldaie e nei forni: semifluidi, fluidi, fluidissimi		51 - altri		26 - altri oli bianchi
	42 - non nominati				62 - non nominati, in preparazioni
					31 - non nominati, altri

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C. E. E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C. E. E. non scortate dai certificati prescritti per altre provenienze
27.11		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (1) (2):			
	03	A. propano e butano commerciali:			
	04	I. destinati a subire un trattamento definito (3) . . .	6	esenzione	3,50 (9)
		II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.11-A-I (3)	6	esenzione	3,50 (9) (10)
	01	III. destinati ad altri usi	6	esenzione	3,50
		B. altri:			
	06	I. presentati allo stato gassoso	6	esenzione	3,50 (9)
	08	II. non nominati	6	esenzione	3,50 (9)
27.12		Vaselina (4):			
	*	A. greggia:			
	**	I. destinata a subire un trattamento definito (3) . . .	15	esenzione	2,50 (9)
		II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.12-A-I (3)	15	esenzione	2,50 (9) (10)
	***	III. destinata ad altri usi	15	esenzione	2,50
	****	B. altra	15	esenzione	10 —
27.13		Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax » ecc.), anche colorati:			
		B. altri (7) (8):			
	*****	I. greggi:			
	*****	a) destinati a subire un trattamento definito (3) . . .	20	esenzione	2,50 (9)
		b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.13-B-I-a (3)	20	esenzione	2,50 (9) (10)
	*****	c) destinati ad altri usi	20	esenzione	2,50
	**				
	16	II. altri	20	esenzione	10 —

(1) Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione nonché sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.

(2) Sul metano di questa voce è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(7) Sulla paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi ai sensi della nota legale n. 4 del Capitolo, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(8) Sui residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.) si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella stessa misura stabilita per la paraffina.

(9) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(10) Vedi Nota complementare n. 6 del Capitolo.

STATISTICA

* { 04 - naturale	{ 07 - naturale	{ 10 - naturale	{ 14 - naturale	} 10 - residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.)
* { 05 - artificiale	** { 08 - artificiale	*** { 11 - artificiale	**** { 15 - artificiale	
{ 06 - petrolatum	/ 09 - petrolatum	{ 12 - petrolatum		} 11 - altri
***** { 12 - residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.)		***** { 14 - residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.)		
{ 13 - altri		{ 15 - altri		